

Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)

del 19 ottobre 1988 (Stato 1° dicembre 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10a capoverso 3, 10c e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983¹ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
in esecuzione della Convenzione del 25 febbraio 1991² sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo),³

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto e contenuto dell'esame

Art. 1⁴ Costruzione di nuovi impianti

Gli impianti che figurano nell'allegato della presente ordinanza sono sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'articolo 10a LPAmb (esame).

Art. 2 Modificazione di impianti esistenti

¹ La modificazione di un impianto esistente che figura nell'allegato è sottoposta all'esame se:

- a. la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d'esercizio sostanziali e
- b. occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5).

² La modificazione di un impianto esistente che non figura nell'allegato è sottoposta all'esame se:

- a. l'impianto, dopo la modificazione, corrisponde a un impianto che figura nell'allegato e
- b. occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5).

RU 1988 1931

¹ RS 814.01

² RS 0.814.06

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

Art. 3 Contenuto e scopo dell'esame

¹ Nell'esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente. Vi rientrano la LPAmb e le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia, la pesca e l'ingegneria genetica.⁵

² Le conclusioni dell'esame costituiscono una base per la decisione d'autorizzazione, approvazione o concessione nella procedura decisiva (art. 5) nonché per ulteriori autorizzazioni in materia di protezione dell'ambiente (art. 21).

Art. 4 Altri impianti

Nel caso di impianti che non sottostanno all'obbligo dell'esame sono applicate le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente (art. 3), senza che venga steso un rapporto ai sensi dell'articolo 7.

Sezione 2: Principi procedurali**Art. 5** Autorità decisionale e procedura decisiva

¹ L'esame è condotto dall'autorità che, nel quadro della procedura d'autorizzazione, approvazione o concessione, decide circa il progetto (autorità decisionale).

² La procedura decisiva per l'esame è determinata nell'allegato. Se durante l'approvazione a posteriori dei piani di dettaglio, eccezionalmente è presa una decisione riguardo agli effetti considerevoli sull'ambiente di un impianto sottoposto all'EIA, un esame verrà effettuato anche in questa fase.⁶

³ Se non è determinata nell'allegato, la procedura decisiva è designata dal diritto cantonale. I Cantoni scelgono una procedura che permetta un esame tempestivo e circostanziato. Se per determinati impianti i Cantoni prevedono un piano particolareggiato che permetta un esame circostanziato (piano regolatore di dettaglio), questa procedura pianificatoria vale come procedura decisiva.

Art. 6 Esame plurifase

Se l'allegato o il diritto cantonale prevede un esame ripartito in diverse fasi procedurali, in ogni singola fase l'esame si protrae fintanto che l'impatto sull'ambiente non sia accertato nella misura necessaria per la decisione corrispondente.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

⁶ Per. introdotto dal n. II 7 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Sezione 3:⁷ OEIA in un contesto transfrontaliero

Art. 6a

¹ Se è accertato o prevedibile che la Svizzera sia interessata da effetti transfrontalieri notevoli di un progetto estero, per l'esercizio dei diritti e degli obblighi della Svizzera secondo la Convenzione di Espoo sono competenti:

- a. l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM):
 1. per il ricevimento della notifica dalla Parte di origine, e
 2. per l'inoltro dei pareri alla Parte di origine per i progetti per i quali in Svizzera dovrebbe decidere un'autorità cantonale;
- b. l'autorità competente secondo l'articolo 5 capoverso 1, che in Svizzera dovrebbe decidere sul progetto, per l'esercizio degli altri diritti e obblighi; se l'autorità competente secondo l'articolo 5 capoverso 1 è un'autorità cantonale, i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze.

² L'autorità, che secondo l'articolo 5 capoverso 1 decide su un progetto per il quale è accertato o prevedibile che abbia effetti transfrontalieri notevoli, esercita anche i diritti e gli obblighi della Svizzera quale Parte di origine secondo la Convenzione di Espoo; i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze per i progetti cantonali. L'autorità informa l'UFAM della notifica alla parte interessata.

Capitolo 2: Rapporto concernente l'impatto dell'impianto sull'ambiente

Art. 7⁸ Obbligo di stendere il rapporto concernente l'impatto sull'ambiente

Chi intende costruire o modificare un impianto che deve essere esaminato secondo la presente ordinanza deve, al momento della progettazione, stendere un rapporto concernente l'impatto dell'impianto sull'ambiente (rapporto).

Art. 8⁹ Indagine preliminare e capitolato d'oneri

¹ Il richiedente elabora:

- a. un'indagine preliminare che mostra quali effetti dell'impianto potrebbero presumibilmente gravare l'ambiente;
- b. un capitolato d'oneri che designa gli effetti dell'impianto sull'ambiente che dovranno essere analizzati nel rapporto e fissa i metodi previsti e i limiti di spazio e tempo per le indagini.

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

² Il richiedente presenta all'autorità competente l'indagine preliminare e il capitolato d'oneri. L'autorità competente trasmette i documenti al servizio della protezione dell'ambiente (art. 12), il quale si pronuncia in merito e consiglia il richiedente.

Art. 8a¹⁰ Indagine preliminare considerata come rapporto

¹ Se, nel corso dell'indagine preliminare, gli effetti del progetto sull'ambiente e le misure di protezione ambientale sono accertati ed esposti in modo completo, l'indagine preliminare vale come rapporto.

² Per il contenuto del rapporto si applicano gli articoli 9 e 10. I termini di trattazione sono disciplinati dall'articolo 12b.

Art. 9 Contenuto del rapporto

¹ Il rapporto deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 10b capoverso 2 LPAmb.¹¹

² In particolare, deve contenere tutti i dati che servono all'autorità decisionale per esaminare il progetto ai sensi dell'articolo 3.

³ Il rapporto deve determinare e valutare non solo singolarmente, ma anche globalmente e secondo la loro azione congiunta gli effetti sull'ambiente imputabili all'impianto progettato.

⁴ Esso deve pure descrivere in che modo si è tenuto conto delle indagini ambientali effettuate nel quadro della pianificazione del territorio.¹²

Art. 10 Direttive dei servizi della protezione dell'ambiente

¹ Per l'indagine preliminare, il capitolato d'oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all'esecuzione, le direttive dell'UFAM se:¹³

- a. l'esame è condotto da un'autorità federale;
- b.¹⁴ il rapporto concerne un impianto per il quale, secondo l'allegato, va sentito l'UFAM; oppure
- c. il servizio cantonale della protezione dell'ambiente non ha emanato proprie direttive.

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

² Negli altri casi, per l'indagine preliminare, il capitolato d'oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all'esecuzione, le direttive del servizio cantonale della protezione dell'ambiente.¹⁵

Art. 11 Presentazione del rapporto

Il richiedente deve presentare il rapporto, insieme con i documenti, all'autorità decisionale, all'inizio della procedura decisiva.

Capitolo 3: Compiti del servizio della protezione dell'ambiente¹⁶

Art. 12¹⁷ Competenza

¹ Il servizio cantonale della protezione dell'ambiente valuta l'indagine preliminare, il capitolato d'oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un'autorità cantonale.

² L'UFAM valuta l'indagine preliminare, il capitolato d'oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un'autorità federale. In tale ambito tiene conto del parere del Cantone.

³ Per i progetti per i quali, secondo l'allegato, va sentito l'UFAM, quest'ultimo esprime un parere sommario in merito all'indagine preliminare, al capitolato d'oneri e al rapporto fondandosi sul parere espresso dal servizio cantonale della protezione dell'ambiente.

Art. 12a¹⁸ Termini di trattazione per l'analisi preliminare e il capitolato d'oneri

¹ Per i progetti esaminati da un'autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell'ambiente deve esprimere il proprio parere in merito all'indagine preliminare e al capitolato d'oneri.

² Per i progetti esaminati da un'autorità federale, l'UFAM si esprime entro due mesi in merito all'indagine preliminare e al capitolato d'oneri. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all'UFAM almeno un mese per esprimere a sua volta il proprio parere.

³ Per i progetti per i quali, secondo l'allegato, va sentito l'UFAM, quest'ultimo esprime il proprio parere entro due mesi in merito all'indagine preliminare e al capitolato d'oneri.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

Art. 12b¹⁹ Termini di trattazione per il rapporto

¹ Per i progetti esaminati da un'autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell'ambiente deve esprimere il proprio parere in merito al rapporto.

² L'UFAM valuta entro cinque mesi i rapporti concernenti i progetti esaminati da un'autorità federale. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all'UFAM almeno due mesi per esprimere a sua volta il proprio parere.

³ Per i progetti per i quali, secondo l'allegato, va sentito l'UFAM, quest'ultimo valuta entro due mesi se l'impianto progettato è conforme alle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente.

Art. 13 Oggetto della valutazione

¹ Il servizio della protezione dell'ambiente verifica in base alle direttive se tutti i dati necessari per l'esame sono contenuti nel rapporto e sono corretti.

² Se rileva lacune o errori, propone all'autorità decisionale di chiedere chiarimenti supplementari al richiedente o di ricorrere a periti.

³ Il servizio della protezione dell'ambiente valuta se l'impianto progettato è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente (art. 3). Per i progetti per i quali, secondo l'allegato, va sentito l'UFAM, quest'ultimo effettua una valutazione sommaria.²⁰

⁴ Il servizio della protezione dell'ambiente comunica all'autorità competente le conclusioni della sua valutazione; se necessario, propone oneri e condizioni.²¹

Art. 13a²²**Capitolo 4: Compiti dell'autorità decisionale****Sezione 1: Preparazione dell'esame****Art. 14** Coordinazione

¹ L'autorità decisionale provvede alla coordinazione dei lavori preliminari, in particolare dei compiti del richiedente e del servizio della protezione dell'ambiente.

² Provvede affinché il servizio della protezione dell'ambiente disponga del rapporto del richiedente e degli altri atti della procedura decisiva che servono per valutare l'impatto del progetto sull'ambiente. Se il progetto viene esaminato da un'autorità

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

²² Introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU **1995** 4261). Abrogato dal n. I dell'O del 19 set. 2008, con effetto dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

federale, fanno parte di tali atti anche i pareri che i Cantoni formulano nella procedura decisiva.²³

³ I Cantoni possono affidare ad un'altra autorità i compiti dell'autorità decisionale ai sensi dei capoversi 1 e 2.

⁴ Per i progetti per i quali, secondo l'allegato, va sentito l'UFAM, l'autorità competente provvede affinché l'UFAM disponga dell'indagine preliminare, del capitolato d'onori e del rapporto, nonché della valutazione del servizio cantonale della protezione dell'ambiente.²⁴

Art. 15 Accessibilità del rapporto

¹ L'autorità decisionale provvede affinché il rapporto sia accessibile al pubblico. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

² Se la domanda per l'impianto deve essere pubblicata, nella pubblicazione si menziona che anche il rapporto può essere consultato.

³ Se la domanda non deve essere pubblicata, i Cantoni rendono noto il rapporto secondo le modalità previste dal loro diritto. L'autorità federale indica nel Foglio federale o in un'altra pubblicazione idonea dove il rapporto può essere consultato.

⁴ Il rapporto può essere consultato durante 30 giorni; restano salvi i termini derogatori previsti dalla procedura decisiva.

Art. 16 Disposizioni dell'autorità decisionale

¹ L'autorità decisionale prende le disposizioni necessarie all'esecuzione dell'esame.

² In particolare decide:

- a. sulle proposte del servizio della protezione dell'ambiente;
- b. sulla richiesta di chiarimenti supplementari e sul ricorso a periti;
- c. sulla domanda del richiedente di tenere segrete parti del suo rapporto.

³ La decisione di tenere o meno segrete parti del rapporto è notificata al richiedente prima che il rapporto sia reso accessibile al pubblico.

²³ Per. introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU **1995** 4261).

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

Sezione 2: Esecuzione dell'esame e decisione sull'impianto

Art. 17 Basi per l'esame

L'autorità decisionale svolge l'esame fondandosi sui seguenti atti:

- a.²⁵ il rapporto;
- b.²⁶ i pareri delle autorità competenti a rilasciare un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 o ad assegnare un sussidio ai sensi dell'articolo 22;
- c. la valutazione del rapporto da parte del servizio della protezione dell'ambiente;
- d. le proposte del servizio della protezione dell'ambiente;
- e. il risultato di eventuali chiarimenti eseguiti da lei stessa o da periti;
- f. eventuali pareri di altre persone, commissioni, organizzazioni o autorità, nella misura in cui servano all'esame.

Art. 17a²⁷ Appianamento delle divergenze nella procedura federale

Se l'autorità federale competente è in disaccordo con la valutazione dell'UFAM nell'ambito della procedura decisiva, per appianare le divergenze si applica l'articolo 62b della legge del 21 marzo 1997²⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 18 Oggetto dell'esame

¹ L'autorità decisionale esamina se il progetto è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente (art. 3).

² Se il progetto non è conforme a tali prescrizioni, l'autorità decisionale chiarisce se lo si possa autorizzare con oneri o condizioni.

Art. 19 Considerazione delle conclusioni dell'esame

L'autorità decisionale tiene conto delle conclusioni dell'esame per decidere sulla domanda nella procedura decisiva.

Art. 20 Accessibilità della decisione

¹ L'autorità competente rende noto dove possono essere consultati il rapporto, la valutazione del servizio della protezione dell'ambiente, i risultati di un'eventuale consultazione dell'UFAM, nonché la decisione, nella misura in cui quest'ultima concerna i risultati dell'esame. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto,

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU **1995** 4261).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

²⁸ RS **172.010**

come pure il diritto di consultare gli atti spettante alle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi degli articoli 55 e 55^f LPAmb.²⁹

² I documenti di cui al capoverso 1 possono essere consultati durante 30 giorni; restano salvi i termini derogatori previsti dalla procedura decisiva.

Capitolo 5: Coordinazione con altre autorizzazioni e con decisioni in materia di sussidi

Art. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni

¹ Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l'autorità decisionale fa pervenire all'autorità che rilascia l'autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest'ultimo al servizio della protezione dell'ambiente:

- a.³⁰ autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 1991³¹;
- b. autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge federale del 1° luglio 1966³² sulla protezione della natura e del paesaggio;
- c.³³ autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d'acqua secondo la legge federale del 21 giugno 1991³⁴ sulla pesca;
- d.³⁵ autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 1991³⁶ sulla protezione delle acque;
- e. autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 1983³⁷ sulla protezione dell'ambiente.

² Se il progetto dev'essere sottoposto all'esame dell'impatto sull'ambiente e la sua realizzazione implica un'autorizzazione di cui al capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata solo dopo la conclusione dell'esame (art. 18).

³ L'autorità che rilascia l'autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all'autorità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valutazione.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU **1995** 4261).

³¹ RS **921.0**

³² RS **451**

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU **1995** 4261).

³⁴ RS **923.0**

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU **1995** 4261).

³⁶ RS **814.20**

³⁷ RS **814.01**

Art. 22³⁸ Coordinazione con le decisioni in materia di sussidi

¹ Se accerta che un singolo progetto può probabilmente essere realizzato soltanto grazie a un sussidio della Confederazione versato nel singolo caso, l'autorità cantonale competente, prima di decidere, chiede il preavviso dell'autorità federale che accorda il sussidio. Quest'ultima consulta l'UFAM e tiene conto del suo parere nel proprio preavviso. L'UFAM dà il suo parere entro tre mesi.

² In caso di progetti che devono essere sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente, l'autorità federale che accorda il sussidio concede un sussidio nel singolo caso solo dopo la conclusione dell'esame (art. 18).

³ Se ha espresso un parere all'attenzione dell'autorità cantonale competente, l'autorità che accorda il sussidio è tenuta ad attenersi nella procedura di sussidio, a meno che nel frattempo non siano mutate le premesse per la valutazione.

⁴ In caso di progetti per i quali la Confederazione versa contributi globali in base ad accordi programmatici, la coordinazione con le decisioni del Cantone concernenti i sussidi è disciplinata dal diritto cantonale.

Capitolo 6: Disposizioni finali**Art. 23** Modificazione del diritto vigente

L'ordinanza del 14 novembre 1973³⁹ sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 2 lett. c

Abrogata

Art. 24⁴⁰ Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 settembre 2008

Le domande ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo il diritto previgente.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1989.

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I 12 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

³⁹ RS 748.01

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

*Allegato*⁴¹
(art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12a, 12b, 13, 14)

Impianti sottoposti all'esame e procedura decisiva

1 **Trasporti** 11 **Circolazione stradale**

N.	Tipo d'impianto ^{a)}	Procedura
11.1	Strada nazionale	<p><i>Esame plurifase:</i></p> <p>1^a fase: il Consiglio federale propone all'Assemblea federale l'approvazione del tracciato generale e la specie di strada nazionale (art. 11 LF dell'8 mar. 1960⁴² sulle strade nazionali)</p> <p>2^a fase: il Consiglio federale approva il progetto generale (art. 20 LF dell'8 mar. 1960 sulle strade nazionali)</p> <p>3^a fase: il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni approva i piani (art. 26 cpv. 1 LF dell'8 mar. 1960 sulle strade nazionali)</p>

⁴¹ Aggiornato dall'art. 47 n. 3 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti (RS **814.600**), dall'art. 74 dell'O del 23 nov. 1994 sull'infrastruttura aeronautica (RS **748.131.1**), dal n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU **1995** 4261), dall'art. 32 dell'O del 25 set. 1995 conc. la procedura d'autorizzazione per costruzioni e impianti militari [RU **1995** 4784], dal n. II 28 dell'O del 25 nov. 1998 (RU **1999** 704), dal n. I dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato (RS **814.912**), dal n. II 7 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703), dal n. 2 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare (RS **732.11**), dall'art. 71 n. 2 dell'O sugli impianti a fune del 21 dic. 2006 (RS **743.011**) e dal n. II dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU **2008** 4621).

⁴² RS **725.11**

N.	Tipo d'impianto ^{a)}	Procedura
11.2	*) Strada principale, costruita con il contributo della Confederazione (art. 12 LF del 22 mar. 1985 ⁴³ concernente i dazi sui carburanti)	Determinata dal diritto cantonale
11.3	Altre strade a grande traffico e altre strade principali (SGT e SP)	Determinata dal diritto cantonale
11.4	Posteggio (in edificio o all'aperto) per più di 500 veicoli a motore	Determinata dal diritto cantonale

a) Se il progetto concerne un tipo d'impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l'UFAM (art. 12 cpv. 3).

12 Ferrovie

N.	Tipo d'impianto	Procedura
12.1	Nuova linea ferroviaria (art. 4 LF del 20 mar. 1998 ⁴⁴ sulle Ferrovie federali svizzere e art. 5 e 6 LF del 20 dic. 1957 ⁴⁵ sulle ferrovie)	<p><i>Esame plurifase:</i></p> <p>1^a fase:</p> <p>a. <i>FFS</i> il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di deliberare sulla costruzione di una nuova linea (art. 4 cpv. 3 LF del 20 mar. 1988 sulle Ferrovie federali svizzere)</p> <p>b. <i>Imprese ferroviarie concessionarie</i> il Consiglio federale delibera in merito al rilascio della concessione (art. 6 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie)</p> <p>2^a fase: l'autorità competente⁴⁶ approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie)</p>

⁴³ RS 725.116.2

⁴⁴ RS 742.31

⁴⁵ RS 742.101

⁴⁶ Le procedure decisive per le nuove linee ferroviarie che sottostanno al DF del 4 ott. 1991 sul transito alpino (RS 742.104) sono rette dalle disposizioni di questo decreto.

N.	Tipo d'impianto	Procedura
12.2	Altri impianti che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio ferroviario (compreso il potenziamento di linee ferroviarie) – con un preventivo (esclusi gli impianti di sicurezza) superiore a 40 milioni di franchi oppure – che corrispondono a un tipo d'impianto descritto nel presente allegato	L'autorità competente approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie)
12.3	...	

13 Navigazione

N.	Tipo d'impianto	Procedura
13.1	Impianto portuale per battelli delle imprese pubbliche di navigazione	L'Ufficio federale dei trasporti approva i piani (art. 8 cpv. 1 LF del 3 ott. 1975 ⁴⁷ sulla navigazione interna)
13.2	Porto industriale con dispositivi fissi per il carico e lo scarico cantonale	Determinata dal diritto cantonale
13.3	Porto per battelli da diporto con più di 100 posti d'ormeggio in laghi oppure più di 50 posti d'ormeggio in corsi d'acqua	Determinata dal diritto cantonale
13.4	Nuova via navigabile	<i>Esame plurifase:</i> 1 ^a fase: progettazione generale da parte del Consiglio federale 2 ^a fase: progetto di dettaglio

14 Navigazione aerea

N.	Tipo d'impianto	Procedura
14.1	Aeroporto	Procedura d'approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 della legge del 21 dic. 1948 ⁴⁸ sulla navigazione aerea, LNA) e approvazione del regolamento d'esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNA ^{a)})
14.2	Campo d'aviazione (esclusi gli eliporti) con più di 15 000 movimenti ^{b)} all'anno	Procedura d'approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 LNA) e approvazione del regolamento d'esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNA ^{a)})
14.3	Eliporto con più di 1000 movimenti ^{b)} all'anno	Procedura d'approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 LNA) e approvazione del regolamento d'esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNA ^{a)})

a) Se la procedura d'approvazione dei piani e la procedura d'approvazione del regolamento d'esercizio sono svolte congiuntamente o se viene svolta una sola procedura, lo stesso vale anche per l'EIA.

b) Sono considerati movimenti di volo ogni atterraggio e ogni decollo; le manovre di riattaccata contano come due movimenti di volo.

2 Energia

21 Produzione d'energia

N.	Tipo d'impianto ^{a)}	Procedura
21.1	Impianti per l'impiego dell'energia nucleare, per l'estrazione, la produzione, l'utilizzazione, il trattamento e il deposito di materiali radioattivi	<i>Esame plurifase</i> 1 ^a fase: procedura per il rilascio dell'autorizzazione di massima (art. 12 segg. LF del 21 mar. 2003 ⁴⁹ sull'energia nucleare) 2 ^a fase: Procedura per il rilascio della licenza di costruzione (art. 15 segg. LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare)

⁴⁸ RS 748.0

⁴⁹ RS 732.1

N.	Tipo d'impianto ^{a)}	Procedura
21.2	*) Impianto termico per la produzione di energia, con una potenza di combustione o di pirolisi – superiore a 100 MWth in caso di vettori energetici fossili – superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici rinnovabili – superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici combinati (fossili e rinnovabili)	Determinata dal diritto cantonale
21.2a	Impianto di fermentazione con una capacità di trattamento superiore a 5000 t di sostrato (sostanza fresca) all'anno	Determinata dal diritto cantonale
21.3	*) Centrale idroelettrica a bacino d'accumulazione, centrale idroelettrica a filo d'acqua nonché centrale elettrica ad accumulazione/pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW	<i>Esame plurifase</i> 1 ^a fase: procedura per il rilascio della concessione ⁵⁰ (art. 38 della legge del 22 dic. 1916 ⁵¹ sull'utilizzazione delle forze idriche, LUF1) 2 ^a fase: determinata dal diritto cantonale ⁵²
21.4	Impianto geotermico (compresi gli impianti che sfruttano il calore delle acque sotterranee) di più di 5 MWth	Determinata dal diritto cantonale
21.5	...	
21.6	*) Raffineria di petrolio	Determinata dal diritto cantonale
21.7	Impianto per l'estrazione di petrolio, gas naturale o carbone	Determinata dal diritto cantonale
21.8	Impianto per l'utilizzazione dell'energia eolica con una potenza installata superiore a 5 MW	Determinata dal diritto cantonale

⁵⁰ In caso di impianti nei pressi di acque internazionali: procedura federale in una sola fase (art. 62 cpv. 1 LUF1).

⁵¹ RS **721.80**

⁵² In caso di impianti nei pressi di acque internazionali: procedura federale in una sola fase (art. 62 cpv. 1 LUF1).

N.	Tipo d'impianto ^{a)}	Procedura
21.9	Impianto fotovoltaico con una potenza installata superiore a 5 MW e non applicato a un edificio	Determinata dal diritto cantonale

a) Se il progetto concerne un tipo d'impianto contrassegnato con*), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l'UFAM (art. 12 cpv. 3).

22 Trasporto e deposito d'energia

N.	Tipo d'impianto	Procedura
22.1	Condotta ai sensi dell'articolo 1 della legge del 4 ottobre 1963 ⁵³ sugli impianti di trasporto in condotta (LITC), per la quale è necessaria un'approvazione dei piani	L'autorità di vigilanza approva i piani (art. 2 cpv. 1 LITC)
22.2	Linea aerea ad alta tensione o cavo interrato ad alta tensione, dimensionati per tensioni pari a 220 kV e più	L'autorità competente approva i piani (art. 16 cpv. 1 della LF del 24 giu. 1902 ⁵⁴ sugli impianti elettrici)
22.3	Serbatoi per il deposito di gas, combustibili o carburanti, con una capacità superiore a 50 000 m ³ di gas o 5000 m ³ di liquido in condizioni normali	Determinata dal diritto cantonale
22.4	...	

3 Costruzioni idrauliche

N.	Tipo d'impianto	Procedura
30.1	Opere per regolare il livello o il deflusso delle acque di laghi naturali con una superficie media superiore a 3 km ² e relative prescrizioni d'esercizio	Determinata dal diritto cantonale

⁵³ RS 746.1

⁵⁴ RS 734.0

N.	Tipo d'impianto	Procedura
30.2	Opere d'ingegneria idraulica come: sbarramenti con dighe, arginamenti, correzioni, opere per il contenimento delle piene e di materiale alluvionale, con un preventivo superiore a 10 milioni di franchi	Determinata dal diritto cantonale
30.3	Riporto di più di 10 000 m ³ di materiali in un lago	Determinata dal diritto cantonale
30.4	Estrazione di più di 50 000 m ³ all'anno di ghiaia, sabbia e altri materiali da corsi d'acqua (esclusa l'estrazione annuale effettuata per motivi di sicurezza (piene)	Determinata dal diritto cantonale

4 Smaltimento dei rifiuti

N.	Tipo d'impianto	Procedura
40.1	Depositi di scorie radioattive in strati geologici profondi	<i>Esame plurifase</i>
40.2	Impianti nucleari per l'immagazzinamento intermedio di elementi di combustibile esausti e per il condizionamento o l'immagazzinamento intermedio di scorie radioattive	1 ^a fase: procedura per il rilascio dell'autorizzazione di massima (art. 12 segg. LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare) 2 ^a fase: Procedura per il rilascio della licenza di costruzione (art. 15 segg. LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare)
40.3	...	
40.4	Discarica per materiali inerti, con un volume di più di 500 000 m ³	Determinata dal diritto cantonale
40.5	Discarica reattore	Determinata dal diritto cantonale
40.6	Discarica per sostanze residue	Determinata dal diritto cantonale

N.	Tipo d'impianto	Procedura
40.7	Impianto per i rifiuti: a. impianto per la separazione o il trattamento meccanico con una capacità superiore a 10 000 t di rifiuti all'anno b. impianto per il trattamento biologico con una capacità superiore a 5000 t di rifiuti all'anno c. impianto per il trattamento termico o chimico con una capacità superiore a 1000 t di rifiuti all'anno	Determinata dal diritto cantonale
40.8	Deposito temporaneo per più di 5000 t di rifiuti speciali	Determinata dal diritto cantonale
40.9	Impianto di depurazione delle acque di rifiuto con una capacità superiore a 20 000 equivalenti-abitanti	Determinata dal diritto cantonale

5 Costruzioni e impianti militari

N.	Tipo d'impianto	Procedura
50.1	Piazza d'armi, di tiro e d'esercitazione dell'esercito	Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995 ⁵⁵)
50.2	Centro logistico	Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995)
50.3	Aerodromi militari	Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995)

⁵⁵ RS 510.10

N.	Tipo d'impianto	Procedura
50.4	Impianti e opere dell'esercito assimilabili a impianti descritti nel presente allegato	Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995)
50.5	...	

6 Sport, turismo e tempo libero

N.	Tipo d'impianto	Procedura
60.1	Impianto a fune soggetto a concessione federale	Approvazione dei piani (art. 3 cpv. 1 della legge del 23 giu. 2006 ⁵⁶ sugli impianti a fune)
60.2	Sciovie per la valorizzazione di nuove zone o per il collegamento di regioni sciistiche	Determinata dal diritto cantonale
60.3	Modificazioni del terreno superiori a 5000 m ² per impianti sciistici	Determinata dal diritto cantonale
60.4	Impianto d'innevamento con superficie innevabile superiore a 50 000 m ²	Determinata dal diritto cantonale
60.5	Stadio con tribune fisse per più di 20 000 spettatori	Determinata dal diritto cantonale
60.6	Parco di divertimenti con una superficie superiore a 75 000 m ² o una capacità superiore a 4000 visitatori al giorno	Determinata dal diritto cantonale
60.7	Campi da golf con 9 o più buche	Determinata dal diritto cantonale
60.8	Piste per veicoli a motore destinate a manifestazioni sportive	Determinata dal diritto cantonale

⁵⁶ RS 743.01

7 **Industria**

N.	Tipo d'impianto ^{a)}	Procedura
70.1	*) Impianto per la produzione di alluminio	Determinata dal diritto cantonale
70.2	Acciaieria	Determinata dal diritto cantonale
70.3	Impianto per la lavorazione di metalli non ferrosi	Determinata dal diritto cantonale
70.4	Impianto per il pretrattamento e la fusione di rottami metallici e ferraglia	Determinata dal diritto cantonale
70.5	Impianto con una superficie d'esercizio superiore a 5000 m ² o con una capacità di produzione superiore a 1000 t all'anno per la sintesi di prodotti chimici	Determinata dal diritto cantonale
70.5a	Impianto con una capacità di produzione superiore a 100 t all'anno per la sintesi di principi attivi di prodotti fitosanitari, biocidi e farmaceutici	Determinata dal diritto cantonale
70.6	Impianto con una superficie d'esercizio superiore a 5000 m ² o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all'anno per la lavorazione di prodotti chimici	Determinata dal diritto cantonale
70.6a	Impianto con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all'anno per la lavorazione di prodotti chimici con principi attivi di prodotti fitosanitari, biocidi e farmaceutici	Determinata dal diritto cantonale
70.7	Deposito di prodotti chimici con una capacità di deposito superiore a 1000 t	Determinata dal diritto cantonale
70.8	Fabbrica di esplosivi e di munizioni	Determinata dal diritto cantonale
70.9	Macello e azienda per la lavorazione delle carni, con una capacità di produzione superiore a 5000 t all'anno	Determinata dal diritto cantonale
70.10	Cementificio	Determinata dal diritto cantonale

N.	Tipo d'impianto ^{a)}	Procedura
70.10a	Fabbrica di rivestimenti stradali con una capacità di produzione superiore a 20 000 t all'anno	Determinata dal diritto cantonale
70.11	Vetreteria, con una capacità di produzione superiore a 30 000 t all'anno	Determinata dal diritto cantonale
70.12	Fabbrica di cellulosa, con una capacità di produzione superiore a 50 000 t all'anno	Determinata dal diritto cantonale
70.13	...	
70.14	Fabbrica di pannelli di masonite	Determinata dal diritto cantonale
70.15	...	

a) Se il progetto concerne un tipo d'impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l'UFAM (art. 12 cpv. 3).

8 Altri impianti

N.	Tipo d'impianto	Procedura
80.1	Miglioramento fondiario generale: a. miglioramento fondiario generale di più di 400 ha b. miglioramento fondiario generale con irrigazione o drenaggio di terre agricole di più di 20 ha o modificazioni del terreno di più di 5 ha c. progetti di bonifica agraria generale di più di 400 ha	Determinata dal diritto cantonale
80.2	Progetti di allacciamento forestale di più di 400 ha	Determinata dal diritto cantonale
80.3	Cava di ghiaia, sabbia o pietre e altre aziende d'estrazione di materiali non destinati alla produzione di energia, con un volume globale asportabile superiore a 300 000 m ³	Determinata dal diritto cantonale

N.	Tipo d'impianto	Procedura
80.4	Impianto per l'allevamento di bestiame da reddito agricolo se la capacità complessiva dell'esercizio supera 125 unità di bestiame grosso (UBG). Sono eccettuate le stalle per alpeggio. Gli animali che consumano foraggio grezzo sono calcolati in base a mezzo coefficiente UBG conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 1998 ⁵⁷ sulla terminologia agricola	Determinata dal diritto cantonale
80.5	Centro commerciale e mercato specializzato con superficie di vendita superiore a 7500 m ²	Determinata dal diritto cantonale
80.6	Piazza per il trasbordo di merci e centro di distribuzione, con superficie di deposito superiore a 20 000 m ² o volume di deposito superiore a 120 000 m ³	Determinata dal diritto cantonale
80.7	Impianti di radiocomunicazioni fissi ⁵⁸ (soltanto impianti di trasmissione) con una potenza irradiata pari o superiore a 500 kW	Determinata dal diritto cantonale
80.8	Aziende in cui, mediante organismi geneticamente modificati o patogeni, viene eseguita un'attività della classe 3 o 4 secondo l'ordinanza del 25 agosto 1999 ⁵⁹ sull'impiego confinato	Secondo il diritto cantonale

⁵⁷ RS **910.91**

⁵⁸ Per le definizioni vedi l'art. 2 dell'O del 14 giu. 2002 sugli impianti di telecomunicazione (RS **784.101.2**).

⁵⁹ RS **814.912**